



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA MAGNETICA "FUEL CARD".

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di carburanti per autotrazione, di seguito elencati, occorrenti per le necessità dei diversi mezzi comunali mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio dell'appaltatore situate nel territorio del Comune di Quarrata e sull'intero territorio nazionale:

- GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (CPV 09134100-8) NORMA EN 590
- BENZINA SUPER SENZA PIOMBO (CPV 09132100-4) NORMA EN 228
- GPL (CPV 09133000-0) NORMA EN 589
- METANO – GAS NATURALE (CPV 09123000-7)

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento.

La fornitura dei carburanti avverrà mediante l'utilizzo di carte carburante "fuel card", ossia tessere di plastica dotate di banda magnetica con codice segreto (PIN) meglio identificate all'art.25.

Per ovvi motivi logistici/funzionali, è necessario che l'impresa aggiudicataria garantisca all'interno del territorio comunale almeno un punto vendita di benzina S/P e gasolio da autotrazione.

ART. 2

DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

La fornitura avrà durata pari a 48 mesi, con decorrenza dall' 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2017.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la ripetizione della fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto, per ulteriori 36 (trentasei mesi) mesi, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, da effettuarsi prima del sessantesimo (60°) giorno antecedente la scadenza dell'appalto, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio.

In ogni caso, alla data di scadenza della durata del contratto è data comunque facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori quattro mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo soggetto contraente.

Le disposizioni del presente CSA saranno applicate sia nel caso di ripetizione che di proroga della fornitura.

L'importo complessivo previsto, presuntivamente, per la fornitura in oggetto, per l'intero periodo contrattuale, è di € 188.000,00 (centottantottomila/00) oltre IVA.

La prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato viene affidata con la formula del contratto aperto, pertanto il predetto importo è da considerarsi puramente indicativo in quanto l'importo complessivo della predetta fornitura sarà determinato dagli effettivi consumi di carburante



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

che si verificheranno nel periodo di durata del contratto. La ditta appaltante non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

ART. 3

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs 163/2006, determinato mediante **“l'offerta di sconto sul prezzo al litro consigliato dalla Compagnia petrolifera al proprio gestore”**. Tale prezzo sarà quello pubblicato su tabella diffusa quotidianamente dal Ministero delle Attività Produttive prendendo in considerazione il prezzo praticato **con servizio**.

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto lo sconto al litro più alto: lo sconto sarà unico a prescindere dal quantitativo ordinato e dalla tipologia di carburanti e dovrà essere espresso al netto dell'IVA con un massimo di tre cifre decimali.

Il prezzo di fatturazione viene calcolato applicando lo sconto sopra descritto al prezzo consigliato dalla Compagnia petrolifera aggiudicataria. Il prezzo del carburante si intende franco distributore alla pompa con servizio.

Lo sconto contrattuale dovrà cumularsi con l'ulteriore sconto previsto dalla compagnia per il servizio “Fai da Te” in caso di assenza dell'operatore o comunque, in tutti i casi di rifornimento effettuato direttamente dal dipendente.

Lo sconto offerto **dovrà essere superiore** a quello stabilito da Consip S.p.A. nell'attuale convenzione attiva, Carburanti rete - Fuel Card 5, il cui oggetto è “fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per tutte le P.A.” – Lotto 4 Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, che risulta pari ad **€ 0,066** IVA esclusa.

Si precisa che è facoltà di questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio:

- a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o nel caso in cui una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida.

ART. 4

INVARIABILITA' DEI PREZZI E VALIDITA' DELL'OFFERTA

Lo sconto offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico la ditta aggiudicataria di ogni relativo rischio ed alea.

Nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, l'Amministrazione richiederà, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 13 del D.L. 95/212, convertito in L. 135/2012 e s.m.i., la variazione dell'offerta. La stessa dovrà essere migliorativa rispetto alle condizioni economiche applicate da Consip.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

ART. 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Quarrata – Servizio Finanziario ed Economato – Via V.Veneto 2, 51039 Quarrata.

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile posticipata e nella stessa dovranno essere indicati:

- Gli estremi della determinazione di aggiudicazione;
- Partita IVA;
- Dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente – codice IBAN ecc.);
- Numero della fattura e data di emissione della stessa;
- Imponibile, aliquota IVA di legge ed importo totale della fattura;
- Scadenza del pagamento;

Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica telematica rivolta ad Equitalia S.p.A. della sussistenza di cause di morosità ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973 (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a diecimila euro).

Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo mensile delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, suddivise per capitolo di bilancio sul quale sono imputate le spese relative agli automezzi, in riferimento a ciascun rifornimento eseguito:

- Numero o codice carta carburante
- Targa dell'automezzo rifornito
- Data ed ora del rifornimento
- Numero del promemoria di spesa
- Codice dell'impianto erogante
- Tipo di carburante erogato
- Indicazione dei chilometri al momento del rifornimento
- Quantità erogata
- Prezzo €/lt. riferito alla tabella ministeriale giornaliera dei prezzi consigliati dalle compagnie ai propri gestori,
- Importo della transazione
- Sconto €/lt. offerto
- Prezzo €/lt. scontato
- Importo scontato della transazione al netto dell'IVA
- Importo accise
- Importo IVA
- Importo totale complessivo della transazione.
- Qualora i sistemi di fatturazione del fornitore non consentissero di esplicitare in fattura una o più delle predette informazioni, il fornitore allegnerà alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali informazioni.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

**ART. 6
PENALI**

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare, previa contestazione scritta, dell'inadempimento, trasmessa via fax, PEC o e-mail, le seguenti penalità :

- Nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini previsti al successivo art. 3 per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, verrà applicata una penale pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di ritardata sostituzione delle tessere magnetiche mal funzionanti rispetto ai termini previsti al successivo art.26, per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di ritardata sostituzione delle tessere magnetiche smarrite o rubate rispetto ai termini previsti al successivo art.26 per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di fornitura prestata in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, verrà applicata una penale giornaliera di € 25,00 con decorrenza dal giorno successivo all'evento e sino al giorno in cui verrà effettuata una nuova fornitura conforme al CSA;
- Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti ripetutamente l'applicazione di prezzi difformi rispetto a quanto previsto all'art. 3, la stessa potrà risolvere in danno il contratto.

In tutti i casi sopra descritti, l'Amministrazione contesterà gli inadempimenti contrattuali riscontrati e l'appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni decorrenti dall'invio della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non sia data risposta o la stessa giunga entro il termine, saranno applicate le penali sopra indicate.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'appaltatore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia fideiussoria prevista all'art. 14.

**ART. 7
SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolamentato dall'art.118 del D.Lgs.163/2006. L'impresa aggiudicataria potrà procedere al subappalto limitatamente al 30% dell'importo contrattuale. Il subappalto non comporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.

Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se dalla documentazione presentata in sede di gara, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione delle forniture e dei servizi che intende eventualmente subappaltare.

Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale previa specifica richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.38 del D.Lgs. 163/2006) sia di quelli di ordine tecnico professionale ed in caso di esito negativo, il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.

In caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio subappaltato.

L'Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Si precisa che nei confronti dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l'impresa aggiudicataria.

In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, fatto sempre salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.

ART. 8

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il negozio giuridico dell'associazione in partecipazione è disciplinato dagli artt. 2549-2554 del codice civile. La ditta, al fine dello svolgimento dei servizi di cui risulta aggiudicataria, potrà avvalersi del contratto di associazione in partecipazione con il quale si attribuisce ad un altro soggetto la partecipazione agli utili di una impresa o di uno o più affari, dietro il corrispettivo di un apporto che può essere di natura patrimoniale ma può anche consistere nell'apporto di lavoro.

L'Amministrazione riconoscerà, come unico e solo responsabile dei servizi svolti, l'impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà esibire il contratto di associazione in partecipazione su eventuale richiesta dell'Amministrazione. Il contratto dovrà avere decorrenza anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al presente Capitolato.

L'importo dei lavori svolti dall'associato non potranno superare il 30% dell'importo contrattuale aggiudicato all'associante.

ART. 9

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

ART.10

OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.

L'impresa si impegna inoltre a presentare su richiesta dell'amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettore suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stata accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART.11

OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

La società aggiudicataria, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

ART. 12

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi dell'art.16 della L.R.T. 38/2007, l'Amministrazione Comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti conformemente al D. Lgs. n. 81/2008:

- a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) nomina del medico competente;
- c) redazione del documento di valutazione dei rischi;

L'impresa appaltatrice dovrà inviare, su richiesta dell'Amministrazione C.le, il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute previsto all'art.4 del D.Lgs.81/2008.

ART.13

STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al contratto.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 53/2010 attuativo della direttiva ricorsi 2007/66/CE.

ART. 14

CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto ed indicate nel presente Capitolato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione pari al 10 % dell'importo contrattuale affidato ai sensi dell'art.113 co. 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, per tutta la durata del contratto, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito all'art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto, previa richiesta dell'appaltatore e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

ART. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.118 co.1 del D.Lgs. 163/2006 è tassativamente vietata la cessione totale o parziale ed a qualsiasi titolo, della fornitura oggetto del contratto, pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione definitiva.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- b) almeno 3 contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- c) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
- d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui all'articolo precedente;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- f) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite fax o PEC, degli addebiti. Nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R o PEC.

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'impresa (per esempio mancato versamento delle spese contrattuali) l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria, e alle segnalazioni all'AVCP.

Art. 17

FACOLTA' DI SUBENTRO

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18
RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1 co. 13 del D.L. 95/212, convertito in L. 135/2012 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della L. n. 488/1999.

ART. 19
ALTRE DISPOSIZIONI

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Servizio Finanziario ed Economato ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

ART. 20
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato del Comune di Quarrata.

ART. 21
CONTROVERSIE

La ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pistoia

ART. 22



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali e presso il Servizio Finanziario ed Economato del Comune di Quarrata per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Quarrata nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

ART. 23

CLAUSOLE PARTICOLARI

Le Ditte aggiudicatarie, ai sensi dell'art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, hanno obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 24

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti e dal presente capitolato speciale.

La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

PARTE SPECIALE

ART. 25

CARATTERISTICHE DELLA CARTA CARBURANTE E RELATIVA GESTIONE.

Ciascuna fuel card dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

- essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
- essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN);
- essere abbinabile alla targa del veicolo o al nominativo di una persona fisica;
- essere idonee per effettuare il rifornimento di carburante in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del fornitore presente sulla rete stradale e autostradale del territorio nazionale, abilitato all'utilizzo della fuel card;
- essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento;

Su ciascuna fuel card dovranno essere indicati i seguenti dati:

- L'identificativo "Comune di Quarrata";
- Il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del fornitore;
- Numero della tessera;
- Targa del veicolo.

Le carte carburante relative ad automezzi a doppia alimentazione (bifuel) dovranno essere abilitate per effettuare il rifornimento di entrambe le tipologie di carburante.

La consegna delle fuel card e dei relativi PIN dovrà avvenire tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura con le modalità indicate nella predetta comunicazione.

In caso di smarrimento o furto della fuel card, l'Amministrazione comunale denuncerà immediatamente il fatto all'Autorità competente e contestualmente ne darà notizia alla ditta aggiudicataria che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le carte così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna.

Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione di avvenuto smarrimento o furto della fuel card, è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In caso di mal funzionamento o deterioramento della fuel card, l'Amministrazione comunicherà i difetti rilevati all'appaltatore il quale provvederà alla sostituzione della stessa ed a renderla operativa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di acquisto di un nuovo automezzo, l'Amministrazione provvederà a richiedere alla ditta aggiudicataria l'emissione della relativa fuel card la cui consegna dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.

Nel caso di cessione di un automezzo, l'Amministrazione provvederà a riconsegnare la fuel card e, contestualmente, a chiederne la disattivazione.

La consegna delle carte carburante dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, alla/e persona/e delegate al ricevimento del Servizio Finanziario ed Economato in orari d'ufficio.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

ART. 26

MODALITA' D'USO DELLA CARTA CARBURANTE

I dipendenti effettueranno i rifornimenti ai veicoli di proprietà comunale usufruendo del servizio secondo le modalità riportate nel presente Capitolato Speciale di Appalto tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso :

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere usata per il rifornimento di un automezzo avente targa diversa da quella riportata sulla fuel card esibita;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti comunali;
- essere ceduta o in qualsiasi altro modo commercializzata;
- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle previste nel presente Capitolato.

Per quanto sopra indicato, resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra citata.

ART. 27

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

I rifornimenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante fuel card e il gestore del punto vendita dovrà rilasciare immediatamente uno scontrino di spesa sul quale dovranno essere riportati tutti gli elementi identificativi del rifornimento:

- Data e ora del rifornimento,
- Codice dell'impianto erogante,
- Numero della ricevuta,
- Codice della carta carburante,
- Tipo e quantità in litri di carburante erogato,
- Prezzo €/lt. indicato sulla colonnina erogatrice al momento del rifornimento,
- Indicazione del chilometraggio dell'automezzo alla data del rifornimento,
- Targa dell'automezzo,
- Importo totale del rifornimento
- Firma del conducente

ART. 28

VERIFICA DEI PRODOTTI

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'epoca di ogni rifornimento.

Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

Salvo quindi eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Quarrata intendesse far eseguire, saranno affidate agli uffici metrici competenti per territorio. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti indicati nel presente capitolato speciale di appalto.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

ART. 29

COMPOSIZIONE PARCO MACCHINE

Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione al Comune di Quarrata è di n. 42 unità come indicate nel dettaglio all'ALLEGATO A del presente Capitolato.

Relativamente al tipo di alimentazione, gli stessi sono suddivisi come di seguito precisato:

- n. 12 con alimentazione a benzina s/p;
- n. 23 con alimentazione a gasolio;
- n. 04 con alimentazione a benzina s/p/GPL;
- n.03 con alimentazione a benzina s/p/ metano;

Si prevede, inoltre, di ordinare ulteriori n.02 fuel card per effettuare rifornimenti di benzina super S/P per le macchine operatrici/agricole e che dovranno essere intestate ad un nominativo.

Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni di mezzi che questa Amministrazione riterrà nel corso di vigenza del contratto.

ART. 30

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla erogazione della fornitura oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la erogazione della fornitura o, comunque, opportuna per il corretto adempimento delle obbligazioni previste ivi comprese quelle inerenti la predisposizione, operatività e manutenzione delle carte carburante, il trasporto e la consegna delle medesime nonché le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del contratto ivi compresi i connessi oneri assicurativi.

Nessun onere, commissione e/o interesse è dovuto all'appaltatore per l'utilizzo delle carte carburante.

L'appaltatore si obbliga a:

- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale di appalto;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate;
- non avanzare pretesa di compensi per eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza o di successiva emanazione;
- sollevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- garantire che il carburante erogato presenti caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI EN in vigore all'atto del prelevamento;
- indicare all'Amministrazione la distribuzione e l'ubicazione dei propri punti vendita stradali provvisti di impianti abilitati all'uso della carta carburante ed a comunicare eventuali variazioni;
- garantire la continuità delle prestazioni contrattuali;



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

- assumere ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati sia alle persone che alle cose tanto dell'Amministrazione quanto di terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nelle esecuzioni delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale di appalto;
- impegnarsi che l'offerta economica sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, e condizioni previste dalla lettera di invito, dal presente capitolato e dal successivo contratto;
- attivare la fornitura immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva anche nelle more della stipulazione del contratto.

Eventuali danni derivanti dall'inesatto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse chiesto il risarcimento al Comune o a terzi, saranno assunti all'appaltatore a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.

L'appaltatore non può sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.



CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA RISORSE

Servizio Finanziario ed Economato

ALLEGATO A

ELENCO VEICOLI

N.	Automezzo	Alimentazione	Targa
1.	Citroen C4	Benzina	CY556FM
2.	Fiat Fiorino	Gasolio	PT 432973
3.	Piaggio Porter	<u>Benzina</u>	PT 428800
4.	Wolkswagen Quick 800	Gasolio	AY 422 GK
5.	Fiat Iveco	Gasolio	EJ136GP
6.	Fiat Iveco 34	Gasolio	AM 002 GS
7.	Piaggio Porter	Benzina/Gpl	EC008NF
8.	Piaggio Porter	Benzina/Gpl	EC009NF
9.	Fiat Scudo	Benzina	BA 795 FY
10.	Fiat Iveco	Gasolio	CZ 453 CK
11.	Fiat Doblò	Gasolio	DT 043 ZG
12.	Fiat Doblò	Gasolio	ED 952 XR
13.	Fiat Panda	Benzina/Gpl	EK 272 FF
14.	Fiat Panda	Benzina/Gpl	EK 274 FF
15.	Piaggio Porter	Benzina	AS 026 FK
16.	Macchina agricola	Gasolio	AE 210 Y
17.	Macchina agricola	Gasolio	AL 559 G
18.	Fiat Panda Young	Benzina	CC 614 JY
19.	Autocarro Mercedes	Gasolio	DR 489 EZ
20.	Ford Transit	Gasolio	PT 404958
21.	Fiat Panda Van	Benzina	CC 699 JY
22.	Citroen Jumper	Gasolio	ER 162 EM
23.	Scooter Malaguti	Benzina	BT87539
24.	Scooter Malaguti	Benzina	BT87538
25.	Fiat Panda	Benzina	CW513PY
26.	Fiat Panda	Benzina	CY165NP
27.	Fiat Panda	Benzina	YA 685 AG
28.	Fiat Bravo	Gasolio	YA 427 AC
29.	Fiat Panda	Benzina/Metano	YA582AC
30.	Fiat Iveco 59E12	Gasolio	BD 275 XK
31.	Fiat Iveco 59E12	Gasolio	AM 921 YN
32.	Fiat 242	Gasolio	AS 358 GC
33.	Fiat A70	Gasolio	PT 392231
34.	Ducato 280	Gasolio	PT 288857
35.	Fiat Iveco A40	Gasolio	PT 432035
36.	Fiat Panda	Benzina	EK 273 FF
37.	Autobus Mercedes	Gasolio	CA 609 KX
38.		Gasolio	CA 588 KX
39.	Fiat Panda	Benzina/Metano	DM 251 ZK
40.	Fiat Panda	Benzina/Metano	DM 249 ZK
41.	Land Rover Defender	Gasolio	ZA 807 NM
42.	Mitsubishi	Gasolio	CS 514 SR